

# *PROGETTO INNOCENTI*

**Cassazione penale , sez. VI, 30 ottobre 2006, n. 40687**

## **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANSONE Luigi - Presidente -

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere -

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., nel procedimento di revisione nei confronti del  
medesimo, n. a (OMISSIS);  
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 27  
settembre 2005;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;  
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha  
concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio ad  
altra Corte d'appello.

#### Fatto-Diritto

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di revisione del processo, ex art. [630 c.p.p.](#), lett. c), celebrato a carico di P.G. e conclusosi con sentenza del Tribunale di Palmi del 30 maggio 2003, divenuta irrevocabile, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il P., con la sua istanza, aveva evidenziato che il 15 gennaio 1998 si trovava agli arresti domiciliari quando il carabiniere V., addetto al suo controllo, aveva suonato alla porta e lui stesso gli aveva aperto per la firma: il carabiniere lo aveva visto uscire da un vano sulla sinistra. Nella immediatezza, il carabiniere non gli aveva contestato

alcunchè. Tornato in caserma, il V. lo aveva denunciato per evasione, sostenendo che l'imputato, all'atto del controllo, proveniva da un appartamento posto a sinistra di chi, come, lui era fermo sulla porta. L'imputato si era sempre difeso sostenendo che il vano sulla sinistra, dal quale era uscito, faceva parte dello stesso appartamento composto da alte tre stanze collocate sulla destra. Sia la stanza sulla sinistra che quelle poste sulla destra erano tra loro tutte intercomunicanti. Aveva chiesto che il giudice della revisione ammettesse nuove prove volte a dimostrare la reale situazione ambientale, cioè le dichiarazioni di quattro testimoni, S.D., S. G., M.M.R. e S.C. (vicini di casa e operai che avevano costruito la casa) volte a dimostrare la tesi della intercomunicazione degli ambienti, nonché l'acquisizione della planimetria utilizzata per l'accatastamento del fabbricato, presentata all'UTE il 18 gennaio 1997, dalla quale la consistenza, la composizione e la distribuzione dei vani dell'immobile emergevano in modo eclatante. Riteneva la Corte d'appello che le nuove prove non fossero idonee a dimostrare che il condannato dovesse essere assolto ex art. [631 c.p.](#) Riteneva altresì che gli elementi probatori sul punto fossero già stati verificati, conosciuti e apprezzati nel giudizio di merito, e le nuove prove testimoniali non potessero ritenersi idonee a sostenere la revisione, anche per l'elemento di sospetto che accompagna dichiarazioni testimoniali postume (sul punto la difesa aveva sostenuto di non aver potuto fare assumere tali testi nella fase giudiziale d'appello perchè assente a causa della astensione dalle udienze proclamate dalle Camere penali e perchè non le era stato dato avviso della udienza di rinvio: la Corte aveva, però, replicato che nel giudizio era stato presente il difensore legittimamente nominato ex art. [97 c.p.p.](#), comma 4). Sulla planimetria, osservava che essa poteva dimostrare lo stato dei luoghi al momento dei rilievi, stato che ben poteva essere diverso (nel senso della non comunicabilità dei vani) nel momento del controllo del V.. Il P. propone ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. [630 c.p.p.](#), lett. c), l'omissione e la illogicità manifesta della motivazione, la omessa valutazione di elementi probatori di decisiva rilevanza. Oltre a quanto già dedotto e riportato nella sentenza della Corte d'appello, rileva che nel giudizio di primo grado era stato disposto un accertamento ex art. [507 c.p.p.](#), eseguito dal maresciallo P., il quale aveva riferito che, senza ombra di dubbio, si trattava di un unico appartamento posto al piano terra. I giudici di merito avevano inopinatamente motivato nel senso che l'appartamento poteva trovarsi in una condizione diversa

all'epoca dell'accertamento del V..

Sulle prove testimoniali richieste, afferma che le dichiarazioni dei testi che erano state indicate nella istanza di revisione erano state acquisite ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.. Esse comunque erano in grado di ribaltare le conclusioni del giudizio di merito ed erano sicuramente prove nuove. Inoltre non era corretto sostenere che le prove in sede di revisione devono essere estranee ai temi dibattuti e che sui testi graverebbe l'ombra del sospetto con giudizio preventivo non ammissibile, anche perchè, altrimenti, il giudizio di revisione non sarebbe mai possibile. Sulla mancata acquisizione della planimetria afferma che ciò che si intendeva fornire era l'atto di accatastamento in copia autentica rilasciata dall'ufficio catasto fabbricati: il tecnico incaricato, arch. V.R. aveva rilevato la consistenza del fabbricato e l'aveva riportata nella pianta planimetrica che in data 18 gennaio 1997 aveva presentato all'UTE di Reggio Calabria. Il ricorso è fondato.

Le argomentazioni che la Corte d'appello ha utilizzato per ritenere inammissibile l'istanza di revisione non sono condivise da questa Corte. Va ricordato anzitutto che il concetto di nuove prove non va confuso col concetto di nuovo tema di indagine, nel senso che le nuove prove ben possono essere dedotte su un tema di indagine già svolto nel giudizio che si è concluso con la sentenza oggetto della revisione, senza che le nuove prove offerte siano state espletate: il concetto di "novità del tema di indagine" (nel caso unicità o duplicità di appartamenti) è del tutto estraneo all'istituto della revisione penale, posto che esso non esclude affatto che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative dell'innocenza del condannato. Sez. 6, Sentenza n. 1811 del 16/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223333.

E ancora. Costituiscono principi stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte quelli secondo cui: 1) In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. [630 c.p.p.](#), lett. c), ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; 2) non può essere dichiarata inammissibile una nuova prova solo perchè l'omessa conoscenza da parte del giudice sia imputabile a comportamento processuale negligente del condannato. [Sez. U., Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud.](#) (dep.

09/01/2002)

Rv.

220443.

Ancor meno ragionevole appare una motivazione che non riconosca la possibilità di ingresso di nuove prove testimoniali sulla base di un generico, e anzi generale, sospetto di inattendibilità dei testi, specialmente nei casi in cui - come nella specie - venga dedotta una plausibile giustificazione sulla mancata assunzione delle prove testimoniali nella fase processuale ordinaria. Si deve anche considerare che la tesi della unitarietà dell'immobile nel quale si trovava l'imputato nel momento del controllo è stata superata dai giudici del merito in base a una mera congettura (eventualità che al momento del sopralluogo del P. la situazione dei luoghi avrebbe potuto essere diversa da quella del controllo V., senza che tale affermazione poggiasse su un qualche elemento processuale concreto), e che, in base ad altrettanta congettura, il provvedimento impugnato esclude che la nuova planimetria catastale di cui si è chiesta l'acquisizione possa condurre a un giudizio diverso, ancora una volta postulando una ipotetica differenza tra il momento del controllo V. (1998) e quello della data della planimetria (1997), pur essendo i due periodi di tempo alquanto ravvicinati. Orbene, in una situazione siffatta pare a questa Corte necessario che sia rivalutata l'ammissibilità della istanza di revisione alla luce dei principi sopra esposti che potrebbero condurre a una diversa determinazione ai fini dell'accesso al giudizio di revisione nel quale assumere prove testimoniali e acquisire la planimetria del 1997 ai fini della dimostrazione del fatto che l'appartamento era composto da tutte stanze intercomunicanti al momento del controllo V., considerato, tra l'altro, che, come già detto, la tesi del ricorrente si è posta in dubbio in modo congetturale sia dai giudici di merito (per il periodo successivo a tale accesso: sopralluogo P.) sia dal giudice della revisione (per il periodo anteriore: planimetria del 1997). Per tali considerazioni il provvedimento impugnato va annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M

Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006

